

L'art. 22 L. 689/81, ora abrogato, disponeva [Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.] [Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.]

Nel contempo l'art. 414 cpc disponeva e dispone e richiede che nel ricorso sia indicato, fra l'altro, 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito

Per inciso questo non comporta espressamente che sia in quel luogo che deve essere fatto l'avviso dell'udienza, che peraltro è comunque a carico dell'attore e non della cancelleria.

L'art. 58 disp. att. cpc prevede poi che, alla parte che non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito a norma dell'art. 319 (e comunque non cita 414) le notifiche vengono fatte con avviso in cancelleria

A tal punto la Corte Cost. già dal 2010 ha deliberato che "È illegittimo, in relazione agli art. 3, 24 e 113 cost., l'art. 22 commi 4 e 5 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un Comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione (anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico) ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. Corte Costituzionale, 22/12/2010, n. 365

L'anno dopo è sopraggiunta l'abrogazione dell'art. 22 citato ed insieme l'emanazione con il D. L.vo n. 150/2011 degli articoli sostitutivi 6 e 7

In particolare per i verbali l'art. 7 (ma anche il 6 per le ordinanze) prevede, innanzitutto, al comma 1 che "Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo (7)

Dispone inoltre l'art. 7 comma 7 (non più quanto previsto nella specifica materia dall'abrogato art. 22 o dal generale e generico art. 414 ovvero anche 54 disp. att.) in modo (questo sì) specifico e prevalente che "Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5."

Orbene in proposito il Tribunale di Reggio Emilia (Dr. Ramponi sent. n. 1097/2014) delibera letteralmente: *Dunque anche in prime cure tali controversie sono oggi regolate “dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo” (art. 6 comma 1). In particolare il Decreto di fissazione d’udienza è regolato (per espreso richiamo ad opera del comma 8 del d.lgs. 150/2011) appunto dall’art. 415 c.p.c. (salvo il particolare contenuto previsto dal predetto comma 8 ossia l’ordine dato dal Giudice all’autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione).*

*Ai sensi del comma 8 (n.d.r. dell’art. 6 uguale al comma 7 dell’art. 7) d.lgs. 150/2011 ultima alinea “Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorita' che ha emesso l’ordinanza”.*

*Non essendo più prevista la speciale ipotesi di comunicazione del decreto al ricorrente in opposizione mediante deposito in Cancelleria, questi avrebbe dovuto essere informato dell’udienza mediante notifica”.*

Così quindi statuisce l’ultima legge, non lasciando a nostro parere altro spazio per diverse interpretazioni, e quindi per la non rinnovata facoltà di notifica con deposito in cancelleria.

Semmai, per le ulteriori leggi vigenti in materia, la notifica (piuttosto che con racc.) potrà essere sostituita con notifica per email (ndr possibilmente PEC).